

COMUNE DI PABILLONIS

(Provincia del Sud Sardegna) Via San Giovanni, 7 - 09030 Pabillonis (SU)

UFFICIO DEL SINDACO

Telefono 070 93529204 - **Web Fax** 070 9353260 **Pec**: sindaco@pec.comune.pabillonis.su.it

ORDINANZA n. 9 del 13/03/2020

ADOZIONE ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE, NEL TERRITORIO COMUNALE, DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 A SEGUITO DEL DPCM 11 MARZO 2020. SOSPENSIONE ATTIVITA' COMMERCIO EFFETTUATO PER MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI E APERTURA AL PUBBLICO ECOCENTRO COMUNALE

IL SINDACO

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento egestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare l'art. 2;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioniattuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento egestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia dicontenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioniattuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento egestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1°marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioniattuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento egestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento egestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, che estende a tutto il territorio nazionale le misure restrittive previste per la Lombardia, altresì con ulteriori prescrizioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

PRESO ATTO che l'organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza su territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi su territorio nazionale;

RITENUTO che nelle more della verifica del possibile puntuale rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. del 11.03.2020, e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si rende opportuno adottare, all'interno del territorio comunale, misure applicative e attuative delle disposizioni di cui all'ultimo D.PCM del 11.03.2020;

PRESO atto di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del suddetto D.P.C.M 9 marzo 2020 con riferimento all'estensione, all'intero territorio nazionale, delle misure previste all'articolo 1 del D.P.C.M dell'08.03 2020 e, in particolare, di quanto previsto all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto che testualmente recita: "Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

VISTE le ordinanze n. 4 dell'8 marzo 2020 e n. 5 del 09 marzo 2020, emesse in materia di sanità pubblica dal Presidente della Regione Sardegna, riguardanti misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 2019 nel territorio regionale della Sardegna, nonché la nota esplicativa dell'ordinanza n. 5/2020, emanata dal Presidente della Regione Sardegna con nota, prot. 2593 del 10.03.2020;

DATO atto dell'evolversi della situazione contingente, a livello nazionale e regionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11.03.2020 ed avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

PRESO atto di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del suddetto D.P.C.M 11 marzo 2020 con riferimento all'intero territorio nazionale e, in particolare, di quanto previsto negli allegati 1 e 2 al citato decreto in materia rispettivamente di "commercio al dettaglio" e "servizi per la persona";

PRESO atto altresì della vigenza di obblighi e divieti più stringenti previsti con il suddetto D.P.C.M 11 marzo 2020 su tutto il territorio nazionale;

TENUTO conto dei principi generali vigenti in tutto il territorio nazionale con riferimento alla emergenza epidemiologica da COVID- 19 ed in particolare, fra l'altro: a) il divieto di assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; b) il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

VERIFICATO che è stato riscontrato, presso i luoghi in cui sono posizionate attività di commercio effettuate per mezzo di distributori automatici, il permanere di gruppi di persone sia dentro che fuori il luogo aperto al pubblico;

VALUTATO che l'ubicazione dei distributori automatici, senza nessuna tipologia di ingresso controllato, non consenta di rispettare l'obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; **RITENUTO**, a titolo precauzionale, di sospendere, con decorrenza immediata e fino al 03 aprile 2020 il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, salva la possibilità, per il relativo gestore, di predisporre un'organizzazione tale da garantire l'accesso al distributore automatico che rispetti la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

VISTO 1'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

in attuazione del D.P.C.M. 11 marzo 2020, l'applicazione delle seguenti misure di contrasto del diffondersi del virus COVID-19 e ad integrazione della precedente ordinanza n. 7 del 12/03/2020:

- Sono sospese, sino al 03 aprile 2020, le attività commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, salva la possibilità, per il relativo gestore, di predisporre un'organizzazione tale da garantire l'accesso al distributore automatico che rispetti la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- 2. Sono sospese, sino al 03 aprile 2020, le aperture al pubblico dell'ECOCENTRO COMUNALE. Rimane comunque garantito il sistema di raccolta, come da calendario 2020.

DISPONE

Di inviare copia della presente al:

- Dipartimento di Prevenzione Zona Sud Servizio Igiene e Sanità Pubblica Sanluri;
- A.T.S. Sardegna;
- Stazione dei Carabinieri;
- Ai responsabili delle Posizioni Organizzative del Comune di Pabillonis;
- Ditta San Germano
- Ditta Lampis Rossana
- Albo Pretorio del Comune

Pabillonis, 13 marzo 2020

Il Sindaco

Riccardo Sanna